

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA DA CIANCI ISACCO E BILOTTA ROSA CONTRO IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 19169 DEL 4 MARZO 2008 RELATIVO AL RILASCIO DI ALLOGGIO E.R.P. A SEGUITO DI DECADENZA

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti che costituisce parte integrante del presente atto;
- ritenuto di accogliere la proposta;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 1° comma del D. Lgs. n. 267 del 18/8/00, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio nel procedimento avanti il Tar Lombardia promosso dai signori Cianci Isacco e Bilotta Rosa, mediante ricorso notificatoci in data 16 aprile 2008 a mezzo fax per ottenere l'annullamento dell'atto dal Direttore del Settore Gestione Patrimonio in data 4 marzo 2008 prot. gen. 19169;
2. di conferire l'incarico di patrocinio legale, in via congiunta e disgiunta tra loro, agli avvocati Stefania Festucci, Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia, del Servizio Legale-Contratti, agli avvocati Stefania Festucci, Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia, del Servizio Legale-Contratti dell'Ente;
3. di dare atto che la spesa complessiva per oneri di giudizio sarà impegnata con successivo atto dirigenziale;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18/8/00.

RELAZIONE

Con atto notificatoci a mezzo fax in data 16 aprile 2008, i signori Cianci Isacco e Bilotta Rosa hanno promosso ricorso al Tar per ottenere, previa istanza di sospensione, l'annullamento dell'atto dal Direttore del Settore

Gestione Patrimonio in data 4 marzo 2008 prot. gen. 19169 con il quale si confermava l'esecuzione del provvedimento di rilascio di immobile a seguito di provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 18 lett. g) del Regolamento Regionale n. 1/2004.

In particolare i ricorrenti, fornendo una prospettazione dei fatti a sostegno delle proprie argomentazioni, contestano la legittimità del provvedimento impugnato adducendone l'illegittimità per eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per violazione di legge e per eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il Settore Gestione Patrimonio che ha emesso il provvedimento impugnato, ritiene opportuno costituirsi in giudizio per contestare le richieste del ricorrente in merito alla richiesta di sospensiva

Pertanto, in considerazione di ciò, si propone di provvedere alla costituzione nel giudizio promosso dai signori Cianci Isacco e Bilotta Rosa avanti il TAR Lombardia con ricorso notificato in data 16.4.2008 via fax ai sensi dell'art. 12 L.205/2000 conferendo l'incarico di patrocinio legale, in via congiunta e disgiunta tra loro, agli avvocati Stefania Festucci, Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia, del Servizio Legale-Contratti, con riserva di successiva imputazione dell'impegno di spesa per le spese di giudizio con determinazione dirigenziale.

Sesto San Giovanni, 21 aprile 2008

IL FUNZIONARIO
Av.to Stefania Festucci

Visto:

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONI
Dott. Massimo Piamonte